

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

*di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante: *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l'articolo 21;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del Regolamento recante: *“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante: *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante: *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante: *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;
- VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e successive modificazioni*;
- VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola 29 novembre 2007;
- PREMESSO che l'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 istituisce la *“Carta”*, con un valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, per sostenere la formazione continua di ciascun docente di ruolo presso le istituzioni scolastiche statali al fine di valorizzarne le competenze professionali, consentendone l'utilizzo per le attività dettagliatamente indicate, che sono liberamente individuabili dai beneficiari, per meglio realizzare sia le proprie esigenze formative che quelle individuate dall'istituzione scolastica;



CONSIDERATO

che l'articolo 1, comma 122, della legge n. 107 del 2015 attribuisce ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di assegnazione ed utilizzo della "Carta", nonché dell'importo da assegnare a ciascun docente di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili, tenendo conto altresì del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché per disciplinare, fra l'altro, le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla "Carta" e tenuto conto, altresì, che nelle more della definitiva attuazione del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, occorre dare attuazione alla norma di cui al citato articolo 1, comma 122, della Legge n. 107 del 2015;

CONSIDERATO

che i commi 121 e 123 della legge n. 107 del 2015 specificano rispettivamente che l'importo nominale di 500 euro, da assegnare a ciascun docente a tempo indeterminato, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile e che l'autorizzazione di spesa decorre dall'anno 2015;

CONSIDERATO

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri deve essere adottato, a norma del citato comma 122 della legge n. 107 del 2015, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e pertanto occorre rendere lo strumento formativo immediatamente utilizzabile e fruibile da parte dei docenti destinatari dell'intervento, consentendo, nelle more dell'assegnazione a ciascuno di essi di una carta elettronica nominativa e personale, l'immediata corresponsione, già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, dell'importo nominale di 500 euro a mezzo di assegnazione su "Cedolino unico" per il tramite del sistema "NoiPA", nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 123;

DI CONCERTO

con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di assegnazione e di utilizzo della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado", di seguito denominata "Carta".



Art. 2
(Destinatari)

1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 3
(Importo della Carta)

1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3.
2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1.
3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.



Art. 4

(Modalità di utilizzo della Carta)

1. La Carta è utilizzata da ciascun docente per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale:
 - a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
 - b) acquisto di hardware e software;
 - c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a master universitari inerenti al profilo professionale;
 - d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
 - e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
 - f) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può sottoscrivere apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con operatori pubblici e privati, finalizzate all'ottimale utilizzo della Carta da parte di ciascun docente, che riconoscano specifiche agevolazioni per le finalità di cui al comma 1, consentendone così il più ampio e proficuo utilizzo.
3. La Carta è fruibile, come strumento di pagamento, su almeno uno dei circuiti telematici di pagamento a maggiore diffusione sul territorio nazionale.

Art. 5

(Modalità di assegnazione della Carta)

1. La Carta è assegnata a ciascun docente a mezzo di apposita *card* personale elettronica. In essa sono contenuti esclusivamente i dati personali e di servizio del soggetto beneficiario, utili agli esclusivi fini dell'associazione della Carta al docente titolare. L'importo di cui all'articolo 3 è, per ciascun anno scolastico, accreditato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 per l'anno scolastico 2015/2016.
2. La tipologia, i criteri e le modalità di utilizzo dei dati connessi alla Carta sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.



Art. 6

(Affidamento del servizio connesso alla emissione e alla gestione della Carta)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, provvede ad affidare il servizio relativo all'emissione, alla fornitura e alla gestione della Carta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali utili derivanti dall'affidamento del servizio sono versati all'Entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. L'affidamento di cui al comma 1 disciplina eventuali limitazioni di carattere merceologico, geografico o telematico all'utilizzo della Carta ed è effettuato in tempo utile per consentire la distribuzione della Carta a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Art. 7

(Modalità di rendicontazione)

1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'articolo 6, indica le modalità di rendicontazione delle spese per finalità formative sostenute dal singolo docente destinatario della Carta.
2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo le modalità e nel rispetto dei termini indicati con il decreto di cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'articolo 3, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo.
3. I rendiconti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'articolo 5, l'importo di cui all'articolo 3, comma 1, è erogato ai soggetti di cui all'articolo 2, entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi – mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
2. Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui all'articolo 2, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva




- presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.
3. Entro il 31 dicembre 2015 le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della Legge n. 107 del 2015 sono ripartite tra i soggetti di cui all'articolo 2.
 4. I docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'articolo 3, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine di cui al periodo precedente ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.
 5. I rendiconti di cui al comma 4 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 SET. 2015

Il Presidente del Consiglio dei Ministri



Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca



Ministro dell'economia e delle finanze



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 2236/2015
Roma, 23.9.2015
IL REVISORE
IL DIRIGENTE



CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n.

2404
25 SET 2015

IL MAGISTRATO



Relazione illustrativa

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante criteri e modalità di assegnazione e di utilizzo della *"Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado"*.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 121-123, della legge n. 107 del 2015.

Al comma 122, in particolare, si prevede l'istituzione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Tale Carta, dell'importo nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico, è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato per la formazione e l'aggiornamento continuo.

Ai fini dell'attivazione della Carta, è prevista una procedura per l'affidamento ad un ente gestore del servizio di emissione e di gestione, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Nelle more dell'espletamento di tale procedura, che deve concludersi in tempo utile per consentire l'assegnazione della Carta a partire dall'anno scolastico 2016/2017, e per garantire l'erogazione delle somme già a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, come previsto dalla Legge n. 107 del 2015, è disciplinato un regime transitorio (per il solo anno scolastico 2015/2016) per il pagamento delle somme mediante il ricorso al sistema NOIPA del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, con le modalità del cd. cedolino unico.

La Carta ha natura di carta di credito pre-pagata il cui utilizzo sarà consentito sul circuito interbancario, con le dovute limitazioni, anche rispetto alle categorie merceologiche di appartenenza dei beni e/o servizi acquistabili.

In particolare, l'importo, che non ha natura di retribuzione accessoria né reddito imponibile può essere utilizzato per le attività di formazione e di aggiornamento indicate dalla Legge, quali l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Il riferimento ai docenti di "ruolo" circoscrive l'ambito di applicazione al personale docente delle scuole statali che deve essere di ruolo, ai sensi del TU istruzione (d.lgs. n. 297 del 1994) e, in particolare, dell'articolo 398 che definisce i ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e ne assegna l'amministrazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 66, trasforma i ruoli provinciali di cui al citato Testo unico in ruoli regionali, articolati in ambiti territoriali, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017.

Ai sensi del comma 123, il dPCM prevede i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, l'importo da assegnare, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta.

Dall'esame del contenuto dell'articolo 1, comma 121 e comma 122, con particolare riferimento alle finalità di definire "i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al



comma 123", si deduce che il dPCM non ha carattere regolamentare e ciò sia per ragioni formali che sostanziali.

Da un punto di vista formale, nella norma manca l'espressa previsione della natura regolamentare e l'indicazione dell'iter procedurale previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988. Peraltro, vi è nel comma 122 l'espressa previsione di un termine di 60 gg. dall'entrata in vigore della legge che appare chiaramente incompatibile con l'iter approvativo di un atto di natura regolamentare (con la necessaria acquisizione del parere del Consiglio di Stato). Da tanto si deduce che tale termine, invece, è stato sicuramente meditato dal legislatore affinché fosse compatibile con l'avvio dell'anno scolastico, momento in cui i docenti devono poter avere la disponibilità di un determinato importo per attività formative, da programarsi nel corso dell'anno scolastico medesimo.

Da un punto di vista sostanziale, il DPCM e il suo contenuto non innovano l'ordinamento giuridico, perché la disciplina sostanziale della "card" è contenuta tutta nel corpo della legge n. 107/2015, ai commi 121 e 123 :

- a) le finalità dell'intervento sono contenute nel comma 121: "sostenere la formazione continua dei docenti e valorizzarne le competenze professionali";
- b) i destinatari del provvedimento sono indicati nel comma 121 : "docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado";
- c) l'importo della "card" : "500 euro" per ogni docente per ogni anno scolastico;
- d) le attività merceeologiche (considerate "formative") sono indicate nel comma 121: "acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale.....ecc.";
- e) la natura della somma da attribuire ai destinatari è prevista nel comma 121: "non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".

Al comma 123, la Legge autorizza la spesa di euro 381,137 milioni a decorrere dal 2015, per l'attuazione delle finalità di formazione e di aggiornamento dei docenti destinatari della Carta.

Lo schema è costituito da 8 articoli.

Articolo 1 (Oggetto)

Comma 1. Si indica, quale oggetto del dPCM, la disciplina delle modalità di utilizzo e di assegnazione della Carta. Nella denominazione della Carta sono indicate le finalità dell'assegnazione e dell'utilizzo da parte del personale docente: esse consistono nell'aggiornamento e nella formazione. La formazione continua del personale docente è, infatti, il presupposto imprescindibile per un efficace svolgimento della missione educativa, in stretta connessione con il successo formativo degli studenti. Essa rafforza, altresì, la professionalità docente in termini di conoscenze, competenze, approcci didattici e pedagogici in linea con le direttive impartite a livello europeo e internazionale.

Articolo 2 (Destinatari)

Comma 1. Si prevede che siano destinatari della Carta tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, sia a tempo parziale che a tempo pieno, presso le scuole statali, ivi compreso il personale in prova. Ad essi la Carta è assegnata nel suo importo complessivo, pari ad un valore nominale di 500 euro annui per ciascun anno scolastico.

Commi 2 e 3. Le Istituzioni scolastiche provvedono:

- 1) alla comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'elenco dei docenti cui devono assegnare la Carta, nonché di qualsivoglia variazione di stato che li riguardi. Per tali adempimenti sono previsti due termini differenziati: per la comunicazione dell'elenco è



indicata la data del 30 settembre al fine di consentire il preventivo espletamento delle nomine del personale docente per l'anno scolastico di riferimento; per la comunicazione delle variazioni di stato giuridico (cessazioni per cause naturali, per dimissioni, ecc.) è previsto il termine di 10 giorni dal verificarsi della causa che ha dato luogo alla variazione;

2) all'assegnazione della Carta a ciascun docente, previa trasmissione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 4. Si indica, quale causa esclusiva di divieto di utilizzo della Carta, l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per motivi disciplinari. In tal caso, lo schema di dPCM disciplina nel dettaglio le modalità di recupero della somma nel caso di sospensione dal servizio intervenuta successivamente rispetto all'assegnazione dell'importo spettante sulla Carta: se la somma è disponibile per intero il recupero riguarda esclusivamente l'assegnazione riferita all'anno scolastico nel corso del quale avviene la sospensione. Nel caso di mancanza di disponibilità sulla Carta della somma non spettante, il recupero è disposto mediante riduzione, fino a concorrenza dell'importo non dovuto, delle somme da assegnare per l'anno scolastico successivo.

Comma 5. Il docente deve restituire la Carta in caso di cessazione a qualsiasi titolo dal servizio.

Articolo 3 (Importo della Carta)

Comma 1. Si precisa che, in attuazione di quanto previsto dalla Legge, il valore nominale della Carta è pari a 500 euro. Tali risorse sono utilizzabili dal docente durante l'anno scolastico e cioè dal 1° settembre al 31 agosto.

Comma 2. Tali somme sono stanziare per ciascun anno scolastico secondo quanto previsto dal comma 123 della Legge n. 107 che autorizza una spesa a regime a decorrere dall'anno 2015. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le eventuali economie derivanti dalla mancata assegnazione delle risorse complessivamente stanziare incrementano l'importo individuale della Carta, ferma restando l'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge.

Comma 3. Per quanto riguarda la somma eventualmente non utilizzata dal singolo docente nel corso dell'anno scolastico cui si riferisce l'assegnazione, si dispone che essa rimanga nella disponibilità della Carta assegnata a quel docente per il solo anno scolastico successivo.

Articolo 4 (Modalità di utilizzo della Carta)

Comma 1. È contenuto un elenco dettagliato riguardante le finalità per le quali può essere utilizzata la Carta. In particolare, è previsto che possa essere utilizzata per le seguenti attività di formazione e di aggiornamento professionale: l'acquisto di libri e testi di natura didattico-scientifica, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre ed eventi culturali in genere, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

Comma 2. Si prevede la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati ai fini del riconoscimento di agevolazioni per le finalità formative indicate al comma 1, anche in attuazione di quanto disposto dal comma 122 della Legge n. 107 del 2015 che l'indicazione nel dPCM dell'erogazione di agevolazioni.

Comma 3. Si prevede la fruibilità della Carta come strumento di pagamento su almeno uno dei circuiti di pagamento più diffusi a livello nazionale. Tale disposizione rappresenta una misura che favorisce un più ampio utilizzo della Carta ed è in linea con le attuali modalità telematiche di pagamento per acquisti di libri, biglietti, ecc.



Articolo 5 (Modalità di assegnazione della Carta)

Comma 1. La Carta consiste in una card elettronica e nominativa. Infatti, contiene i dati personali e di servizio necessari all'associazione al suo titolare. L'accredito dell'importo spetta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, salvo il regime transitorio previsto all'articolo 8.

Comma 2. Si rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi sentito il Garante per la protezione dei dati personali, per individuare la tipologia, i criteri e le modalità di utilizzo dei dati personali contenuti nella Carta.

Articolo 6 (Affidamento del servizio connesso alla emissione e alla gestione della Carta)

Comma 1. Il servizio di emissione e di gestione della Carta è oggetto di affidamento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici. Nel caso in cui dall'affidamento del servizio, che non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato, derivassero eventuali utili, è previsto che siano versati in entrata allo Stato e successivamente riassegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Comma 2. L'affidamento del servizio di emissione e gestione della Carta può prevedere e disciplinare limitazioni all'utilizzo della Carta relative al settore merceologico dei beni e/o servizi da acquistare o di natura geografica ovvero telematica. La procedura volta all'affidamento del servizio deve concludersi in tempo utile a consentire la distribuzione della Carta alle scuole e l'assegnazione ai docenti a decorrere dal 1° settembre 2016.

Articolo 7 (Modalità di rendicontazione)

Comma 1. L'individuazione delle modalità di rendicontazione delle spese sostenute con la Carta è rimessa ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere adottato dopo l'aggiudicazione del servizio di emissione e gestione della Carta. In particolare, il comma indica quale termine per l'adozione del decreto interministeriale 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio all'ente gestore.

Comma 2. Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per le finalità formative indicate dalla legge, ciascun docente deve trasmettere agli uffici amministrativi della scuola di titolarità la documentazione comprovante l'utilizzo della Carta nei termini e con le modalità di legge. È, altresì, prevista una procedura per il recupero delle somme non spettanti in quanto le relative spese non sono state rendicontate per mancata presentazione della documentazione utile. Nello specifico, il recupero dell'importo avviene sulle somme disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, su quelle assegnate nell'anno scolastico successivo.

Comma 3. Il riscontro di regolarità amministrativo-contabile sulla documentazione prodotta dal docente per giustificare l'utilizzo delle somme erogate con la Carta per le finalità e con le modalità previste dalla Legge spetta ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche.

Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali)

Comma 1. La disposizione disciplina le modalità e i tempi per l'erogazione delle somme nelle more dell'attivazione della Carta e, quindi, esclusivamente per l'anno scolastico 2015/2016. Esclusivamente per tale anno scolastico il pagamento delle somme avviene mediante ordini collettivi di pagamento sul sistema NOIPA del Ministero dell'economia e delle finanze. In



particolare, le somme sono erogate entro il mese di ottobre per i docenti già assunti e per quelli immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2015. Tale termine è posticipato e, comunque, non può superare quello di venti giorni dalla trasmissione dell'elenco dei docenti al sistema NOIPA per i docenti immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015.

Comma 2. Con riferimento al solo anno scolastico 2015/2016, è specificato che i destinatari delle somme sono anche i docenti assunti ai sensi del Piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107 del 2015 e, quindi, immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1° settembre 2015. Per i docenti che prendono servizio durante l'anno scolastico le risorse spettano nel loro importo complessivo.

Comma 3. Le risorse eventualmente disponibili al 31 dicembre 2015 sono distribuite tra i docenti destinatari della Carta e vanno ad incrementare l'importo ad essi assegnato.

Comma 4. Reca disposizioni transitorie in materia di rendicontazione e recupero delle somme relative a spese non rendicontate. Il docente trasmette agli uffici amministrativa della scuola di titolarità la documentazione comprovante l'utilizzo della Carta nei termini e con le modalità di legge. Il recupero delle somme spese in mancanza di adeguata documentazione giustificativa avviene sulle somme assegnate nell'anno scolastico 2016/2017.

Comma 5. Il riscontro di regolarità amministrativo-contabile sulla documentazione spetta ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche.

